



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 04/09/2019
nr. 0007241
Classifica I.6.4
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Michele Pais
Presidente
- > On. Cesare Moriconi
On. Gianfranco Ganau
On. Giampietro Comandini
On. Salvatore Corrias
On. Giuseppe Meloni
On. Gianluigi Piano
- Gruppo Partito Democratico
- > On. Roberto Deriu
- Gruppo Liberi e Uguali Sardegna
- > On. Gian Franco Satta
On. Diego Loi
- Gruppo Progressisti

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.115/A sulla lettera prot.n.34/27 del 7 agosto 2019 del direttore generale dell'Assessorato regionale degli Enti locali, finanze e urbanistica inviata al Comune di Capoterra sulla violazione delle norme regionali in materia di poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali e, più in particolare, dell'articolo 8 della legge regionale 12 giugno 2006, n.8 sul rischio di lesione dell'autonomia dei comuni. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3747 del 3 settembre 2019 inviata dall'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica.

Con i migliori saluti.

D'ordine del Presidente

Il Capo di Gabinetto

Maria Grazia Vivarelli



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 03/09/2019
nr. 0007212
Classifica I.6.4-1

Ufficio di Gabinetto

7169
7153
7111
7088

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto Assessorato Enti Locali
Prot. Uscita del 03/09/2019
nr. 0003747
Classifica I.6.4
04 - 00 - 00

Cagliari,

> Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Regione Autonoma della Sardegna



Oggetto: Risposta scritta all'interrogazione n. 115/A relativa alla lettera prot. N. 34/27 del 7 agosto 2019 inviata dal direttore generale dell'Assessorato regionale degli Enti locali, finanze e urbanistica al Comune di Capoterra.

Con la presente si trasmette la risposta scritta all'interrogazione in oggetto, prot. n. 115/A, a firma Moriconi, Ganau, Comandini, Corrias, Deriu, Meloni, Piano, Piscedda, Lai, Satta Gianfranco, Loi, relativa alla lettera prot. n. 34/27 inviata il 7 agosto del 2019 dal Direttore generale dell'Assessorato regionale degli Enti locali al Comune di Capoterra.

Cordiali saluti.

Il Capo di Gabinetto

Dott. Andrea Cocco



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

L' Assessore

Oggetto: Risposta alla interrogazione sulla lettera prot. n. 34/27 del 7/08/2019 del Direttore Generale dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali della Regione Sardegna inviata al Comune di Capoterra e sulla presunta violazione delle norme regionali in materia di poteri sostitutivi nei confronti degli Enti Locali e più in particolare dell'articolo 9 della L.R 12 giugno 2006 n. 9, nonché sul rischio di lesione dell'autonomia dei comuni.

Con riferimento alla interrogazione citata in oggetto, relativa alla nota di prot. n. 34/27 del 7/08/2019 del Direttore Generale dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali della Regione Sardegna, inviata al Comune di Capoterra, si osserva segue:

In primo luogo, l'obiettivo dell'Assessorato regionale degli Enti Locali è - e sarà sempre - quello di garantire il rispetto delle leggi e di farle applicare a garanzia e tutela dei cittadini della Sardegna. La lettera in questione rappresenta pertanto un atto dovuto e conseguente alla violazione, da parte del presidente del Consiglio comunale di Capoterra, dell'art. 39 comma 2 del TUEL 267/2000.

Tale provvedimento, lungi dal rappresentare *"una grave violazione delle norme regionali in materia di poteri sostitutivi nei confronti degli Enti Locali e più in particolare dell'articolo 9 della L.R 12 giugno 2006 n. 9, oltre che una lesione dell'autonomia dei comuni"*, costituisce invero un preciso obbligo giuridico (il T.A.R. Sardegna, con la sentenza n. 718/2003, ha respinto un ricorso avverso un provvedimento prefettizio ex art. 39, comma 5, TUEL in quanto, ad avviso del giudice amministrativo, il Prefetto non poteva esimersi dal convocare d'autorità il Consiglio Comunale, "essendosi verificata l'ipotesi di cui all'art. 39 del T.U.E.L. n. 267/2000").

Questo Assessorato non ritiene minimamente che *"le iniziative summenzionate intraprese dal Direttore generale dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali, oltre che una grave violazione delle norme regionali e dell'autonomia dei comuni, costituiscano anche un grave e spiacevole precedente nei rapporti tra la Regione e i comuni, già costretti a reggere il peso delle enormi difficoltà di cui, quotidianamente, si parla in tutte le sedi pubbliche e istituzionali"*, ma ritiene invece che le stesse siano perfettamente in linea con le norme di legge e con le univoche e pietrificate opinioni giurisprudenziali, che da tempo affermano inequivocabilmente che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, *"al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacare l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno"* (T.A.R. Piemonte, n. 268/1996, T.A.R. Sardegna, n. 718/2003). L'orientamento che vede riconosciuto e definito "... il potere dei consiglieri di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo" come "diritto" dal legislatore è, quindi, ormai ampiamente consolidato (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 4 febbraio 2004, n. 124). Il diritto ex art. 39, comma 2, TUEL "... è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni" (T.A.R. Puglia, Sez. I, 25 luglio 2001, n. 4278). Il Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, con parere del 16 maggio 2017, ha fatto presente, che l'intervento del Prefetto, al decorrere



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANÍSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

L' Assessore

3

DEL

dei venti giorni, è presidio dell'effettivo diritto dei consiglieri (.....) e che è da ritenere che nell'arco temporale di venti giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta, debbano svolgersi tanto la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti dal quinto dei consiglieri. Quanto alla domanda *"se non considera almeno di particolare imbarazzo il fatto che, tra le due lettere del Direttore citate in preambolo, quella prot. n. 33643 del 5/08/2019 con cui si chiede di "fornire cortesie notizie" e quella di diffida prot. n. 34/27 del 7/08/2019, trascorrono appena due giorni, manco il tempo per rispondere, a significare che a tutto lo stesso Direttore era interessato, fuorché al riscontro delle "cortesie notizie" sollecitate"*, si osserva che ai Consiglieri interroganti è stato omesso un fatto molto significativo, che conferma la bontà e legittimità degli atti emanati dal direttore generale: in data 07 agosto, il Consigliere comunale di Capoterra Stefano Piano ha segnalato formalmente a questo Assessorato la beffarda convocazione del presidente del Consiglio comunale di Capoterra, che tutt'altro che convocare urgentemente il Consiglio (come richiesto) prevedeva – caso più unico che raro – una convocazione del Consiglio decorsi quasi 40 giorni dalla convocazione stessa, e ad oltre 60 giorni dalla istanza di almeno 1/5 dei Consiglieri. Uno sterile tentativo di elusione delle norme, che come surrichiamato prevedono che è da ritenere che nell'arco temporale di venti giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta, debbano svolgersi tanto la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti dal quinto dei consiglieri (venti giorni, dunque, dalla data del 17 luglio). Si sottolinea, infatti, che il Presidente del Consiglio Comunale di Capoterra invece di rispondere con i chiarimenti richiesti, ha inviato la convocazione del Consiglio Comunale fissandola per il 10 settembre (che, conti alla mano, è data molto oltre i 20 giorni richiesti dalla legge). Sul punto si segnala ancora che sulla questione è intervenuta anche una formale diffida dei consiglieri comunali firmatari la richiesta per il tramite dell'Avvocato Piero Franceschi.

Si significa inoltre che la Conferenza dei Capi Gruppo non possiede minimamente l'autonomia per violare l'art. 39 del TUEL 267/2000, il cui secondo comma è posto a presidio ed a tutela delle minoranze. Al contempo si ribadisce che tale linea rigorosa di assoluto rispetto della legge conformerà ed uniformerà le future scelte di questo Assessorato, indipendentemente da qualsivoglia colorazione politica dell'ente locale. Assessorato che ben conoscendo le difficoltà dei Comuni si è attivato e si attiverà sempre, a loro tutela, affinché gli stessi Comuni non compiano atti non conformi alla legge.

Avv. Quirico Sanna

Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica

Oggetto: RAS-Prot. N. 2019/3747 Risposta scritta all'interrogazione n.115/A relativa alla lettera prot. N.34/27 del 7 agosto 2019 inviata dal direttore generale dell'Assessorato regionale degli Enti Locali, finanze e urbanistica al Comune di Capoterra.

Mittente: eell.assessore@pec.regione.sardegna.it

Data: 03/09/2019, 11:24

A: presidenza@pec.regione.sardegna.it

— Allegati: —

risposta interrogazioni Consiglio Regionale.pdf 1,6 MB

Segnatura.xml 2,7 kB